Spedizione in abbonamento postale — Anno 100° — Numero 301

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 14 dicembre 1959 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650 139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA · Abbonamento annuo L 10 020 - Semestrale L. 5520 Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L 50 Fascicoli annate arretrate il doppio	In ITALIA Abbonamento annuo L 10.020 Semestrale L. 5520 Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L 50 Fascicoli annate arretrate il doppio
All'ESTERO · il doppio dei prezzi per l'Italia	All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla "*Gazzetta Ufficiale*,, alle condizioni di cui sopra.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1959, n. 1043.

Distacco della frazione Antrosano dal comune di Massa d'Albe e sua aggregazione al comune di Avezzano (L'Aquila).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le istanze in data 12 e 14 aprile 1956, con le quali la maggioranza qualificata dei contribuenti della frazione Antrosano del comune di Massa d'Albe (L'Aquila) ha chiesto l'aggregazione della frazione medesima al comune di Avezzano;

Viste le deliberazioni: del Consiglio comunale di Massa d'Albe in data 16 febbraio 1958, n. 13 ed in data 7 giugno 1959, n. 20; del commissario prefettizio del comune di Avezzano in data 17 marzo 1958, n. 99; del Consiglio provinciale dell'Aquila in data 20 settembre 1958, rispettivamente, n. 1/124 e n. 1-*bis*/124-*bis*, con le quali è stato espresso parere in ordine alla variazione territoriale in parola;

Visti gli articoli 34 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Udito il parere espresso dalla prima Sezione del Consiglio di Stato, nell'adunanza del 30 giugno 1959, n. 996;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

La frazione Antrosano è distaccata dal comune di Massa d'Albe ed aggregata al comune di Avezzano, con la circoscrizione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva dei confini, annesse al presente decreto.

Art. 2.

Il Prefetto dell'Aquila, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà, con suo decreto, alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e passività.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1959

GRONCHI

SEGNI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1959
Atti del Governo, registro n. 122, foglio n. 115 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1959, n. 1044.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, modificato con regio decreto 2 ottobre 1940, n. 1471, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

CAP. XII

Corsi di perfezionamento annessi alla Facoltà di medicina veterinaria

Dopo l'art. 102, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione dei corsi di perfezionamento in « patologia e clinica dei bovini », « approvvigionamenti annonari, mercati e industrie di origine animale » e « alimentazione del bestiame ».

Art. 103. — Alla Facoltà di medicina veterinaria sono annessi i corsi di perfezionamento in « patologia e clinica dei bovini », « approvvigionamenti annonari, mercati e industrie di origine animale », « alimentazione del bestiame », tutti della durata di un anno. Alla fine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza o di profitto.

Art. 104. — Ai corsi di perfezionamento in « patologia e clinica dei bovini » e in « approvvigionamenti annonari, mercati e industrie di origine animale » possono essere iscritti soltanto i laureati in medicina veterinaria al corso di perfezionamento in « alimentazione del bestiame » possono essere iscritti i laureati in scienze agrarie.

Non è ammessa la iscrizione contemporanea a più di un corso di perfezionamento.

Art. 105. — Il direttore del corso di perfezionamento in « patologia e clinica dei bovini » è il professore di ruolo di patologia speciale e clinica medica; quello del corso di perfezionamento in « approvvigionamenti annonari, mercati e industrie di origine animale » è il professore di ruolo della materia; quello del corso di perfezionamento in « alimentazione del bestiame » è il professore di ruolo di fisiologia generale e speciale degli animali domestici con chimica biologica. Nel caso in cui le cattedre sopradette non siano coperte da un professore di ruolo il direttore è scelto dal Consiglio di Facoltà.

Il Consiglio di ciascun corso è formato dai professori che tengono gli insegnamenti.

Art. 106. — Il numero dei laureati che possono essere iscritti a ciascun corso è di venti. Per il funzionamento di ciascun corso è comunque necessario un numero di sei iscritti.

Qualora il numero degli iscritti ecceda quello massimo l'ammissione ai corsi stessi è subordinata alla valutazione dei titoli degli aspiranti. Le date d'inizio e di termine dei corsi sono uguali a quelle fissate per l'anno accademico.

Art. 107. — Le tasse d'immatricolazione e di iscrizione ai corsi di perfezionamento sono le stesse dovute dagli studenti della Facoltà di medicina veterinaria. La misura dei contributi per le esercitazioni pratiche verrà fissata dal Consiglio di amministrazione su proposta del Consiglio della Facoltà, debitamente approvata dal Senato accademico.

Art. 108. — A coloro che hanno frequentato i corsi e superato le prove relative, verrà rilasciato un attestato di frequenza e di profitto.

Corso di perfezionamento in patologia e clinica dei bovini

Art. 109. — Il corso ha la durata di un anno.

Le materie d'insegnamento sono:

1) anatomia e fisiologia dei bovini;
2) anatomia patologica;
3) ostetricia, ginecologia e fecondazione artificiale;
4) patologia speciale e clinica medica;
5) malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria;
6) nozioni di medicina veterinaria legale;
7) nozioni di chirurgia bovina.

Le relative esercitazioni riguarderanno l'anatomia patologica, la diagnosi sperimentale delle malattie infettive, la ginecologia e fecondazione artificiale, la chirurgia e la clinica medica dei bovini.

Corso di perfezionamento in approvvigionamenti annonari, mercati e industrie di origine animale

Art. 110. — Il corso ha la durata di un anno.

Le materie d'insegnamento sono:

1) legislazione annonaria;
2) principi di economia politica e di statistica;
3) tecnica di preparazione, conservazione, trasporto e controllo sanitario degli alimenti di origine animale;
4) nozioni di chimica degli alimenti di origine animale;
5) mercati;
6) tecnica commerciale dei prodotti alimentari di origine animale.

Le relative esercitazioni, riguarderanno, principalmente, le tecniche di preparazione, conservazione, trasporto e controllo sanitario degli alimenti di origine animale.

Corso di perfezionamento in alimentazione del bestiame

Art. 111. — Il corso ha la durata di un anno.

Le materie d'insegnamento sono:

1) nozioni di fisiologia della nutrizione;
2) produzione, conservazione e composizione chimica degli alimenti;
3) metodi di analisi chimica e biologica degli alimenti;
4) tecnica ed economia dell'alimentazione;
5) patologia dell'alimentazione.

Le relative esercitazioni riguarderanno le analisi degli alimenti, il riconoscimento dei foraggi e dei mangimi concentrati, il razionamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1959

GRONCHI

MEDICI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti addì 9 dicembre 1959
Atti del Governo, registro n. 122, *foglio n.* 104 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1959, n. 1045.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del SS. Crocifisso, in località Ponte Tresa del comune di Lavena (Varese).

N. 1045. Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Como in data 11 febbraio 1959, integrato con dichiarazione del 4 maggio 1959, relativo all'erezione della parrocchia del SS. Crocifisso, in località Ponte Tresa del comune di Lavena (Varese).

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1959
Atti del Governo, registro n 122, *foglio n* 125 — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1959.

Approvazione del piano tecnico n. 3d/15 presentato dalla Società Telefonica Tirrena concernente l'inclusione nella rete telefonica urbana di Genova delle reti telefoniche urbane di Mele (che comprende il Comune omonimo), Mignanego (che comprende i comuni di Mignanego, Ceranesi, Campomorone e Serra Riccò) e di Bogliasco (che comprende i comuni di Bogliasco e di Pieve Ligure), nonchè l'applicazione all'utenza interessata del conseguente regime tariffario.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 14 della convenzione stipulata il 27 dicembre 1957 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società Telefonica Tirrena per il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 4ª Zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1957, n 1408;

Visto l'art. 16 del regio decreto legge 14 giugno 1925, n. 884;

Vista la domanda presentata dalla Società Telefonica Tirrena in data 24 giugno 1959, intesa ad ottenere la approvazione del piano tecnico n. 3d/15 relativo alla inclusione nella rete urbana di Genova delle reti urbane di Mele (che comprende il Comune omonimo), Mignanego (che comprende i comuni di Mignanego, Ceranesi, Campomorone e Serra Riccò) e di Bogliasco (che comprende i comuni di Bogliasco e di Pieve Ligure) nonchè all'applicazione alla utenza interessata del conseguente regime tariffario;

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 725 del 31 ottobre 1959;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alle necessità dell'utenza in continuo aumento si rende necessaria la inclusione nella rete urbana di Genova delle reti urbane di Mele (che comprende il Comune omonimo), Mignanego (che comprende i comuni di Mignanego, Ceranesi, Campomorone e Serra Riccò) e di Bogliasco (che comprende i comuni di Bogliasco e di Pieve Ligure) nonchè l'applicazione alla utenza interessata del conseguente regime tariffario;

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche ed alle esigenze locali;

Decreta:

E' approvato il piano tecnico n. 3d/15 presentato dalla Società Telefonica Tirrena concernente l'inclusione nella rete urbana di Genova delle reti urbane di Mele (che comprende il Comune omonimo), Mignanego (che comprende i comuni di Mignanego, Ceranesi, Campomorone e Serra Riccò) e di Bogliasco (che comprende i comuni di Bogliasco e di Pieve Ligure) nonchè l'applicazione alla utenza interessata del conseguente regime tariffario.

Roma, addì 18 novembre 1959

Il Ministro: SPATARO

(6706)

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1959.

Dichiarazione di pubblica utilità degli impianti costituenti il ripetitore televisivo ed a modulazione di frequenza di Monte La Serra in comune di Spinoso (Potenza) della RAI - Radiotelevisione Italiana e di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere relative alla loro sistemazione e funzionamento.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge del 25 giugno 1865, n 2359, modificata con la legge 18 dicembre 1879, n 5188;

Visto il regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per la esecuzione delle opere pubbliche, e le successive modificazioni;

Visti gli articoli 180 e seguenti del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 31 della Convenzione con la RAI - Radiotelevisione Italiana, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180;

Vista la domanda in data 17 ottobre 1959, con la quale la RAI - Radiotelevisione Italiana chiede che vengano dichiarati di pubblica utilità gli impianti costituenti il ripetitore TV-MF di Monte La Serra in comune di Spinoso (Potenza) e che, inoltre, vengano dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili le opere relative alla costruzione di detto impianto;

Vista ed approvata la relazione tecnica con i relativi allegati;

Considerati il carattere di pubblico interesse e di pubblica utilità degli impianti di cui trattasi e la assoluta necessità di assicurare il funzionamento del servizio di radiodiffusione e televisione;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

1) Gli impianti costituenti il ripetitore TV MF di Monte La Serra in comune di Spinoso (Potenza) della RAI Radiotelevisione Italiana sono dichiarati di pubblica utilità. Sono, inoltre dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili le opere relative alla sistemazione ed al funzionamento di detti impianti.

2) Per la sistemazione degli impianti di cui al precedente articolo e per assicurare il regolare funzionamento dei medesimi, la RAI - Radiotelevisione Italiana potrà richiedere nei modi di legge ed alle autorità competenti la espropriazione totale o parziale degli immobili lungo il tracciato indicato in colorazione rossa

nella planimetria allegata e potrà richiedere, inoltre, la imposizione di servitù e le limitazioni del diritto di proprietà che si renderanno necessarie all'esercizio ed al funzionamento degli impianti.

3) Le espropriazioni e le imposizioni di servitù di cui al presente decreto, come pure le opere relative alla sistemazione degli impianti dovranno essere iniziate entro 300 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto e compiute entro il termine di tre anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 novembre 1959

Il Ministro: SPATARO

(6709)

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1959.

Dichiarazione di pubblica utilità degli impianti costituenti il ripetitore televisivo ed a modulazione di frequenza di Monte Padrio in località Dos della Croce nel comune di Tirano (Sondrio) della RAI - Radiotelevisione Italiana e di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere relative alla loro sistemazione e funzionamento.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge del 25 giugno 1865, n. 2359, modificata con la legge 18 dicembre 1879, n. 5188;

Visto il regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per la esecuzione delle opere pubbliche, e le successive modificazioni;

Visti gli articoli 180 e seguenti del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 31 della Convenzione con la RAI - Radiotelevisione Italiana, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180;

Vista la domanda in data 17 ottobre 1959, con la quale la RAI - Radiotelevisione Italiana chiede che vengano dichiarati di pubblica utilità gli impianti costituenti il ripetitore TV MF di Monte Padrio in località Dos della Croce nel comune di Tirano (Sondrio) e che, inoltre, vengano dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili le opere relative alla costruzione di detto impianto;

Vista ed approvata la relazione tecnica con i relativi allegati;

Considerati il carattere di pubblico interesse e di pubblica utilità degli impianti di cui trattasi e la assoluta necessità di assicurare il funzionamento del servizio di radiodiffusione e televisione;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

1) Gli impianti costituenti il ripetitore TV MF di Monte Padrio in località Dos della Croce nel comune di Tirano (Sondrio) della RAI - Radiotelevisione Italiana sono dichiarati di pubblica utilità. Sono dichiarate, inoltre, di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili le opere relative alla sistemazione ed al funzionamento di detti impianti.

2) Per la sistemazione degli impianti di cui al precedente articolo e per assicurare il regolare funzionamento dei medesimi, la RAI - Radiotelevisione Italiana potrà richiedere nei modi di legge ed alle autorità competenti la espropriazione totale o parziale degli immobili indicati in colorazione rossa nella planimetria allegata e potrà richiedere inoltre la imposizione di servitù e le limitazioni del diritto di proprietà che si renderanno necessarie all'esercizio ed al funzionamento degli impianti.

3) Le espropriazioni e le imposizioni di servitù di cui al presente decreto, come pure le opere relative alla sistemazione degli impianti dovranno essere iniziate entro 300 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto e compiute entro il termine di tre anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 novembre 1959

Il Ministro: SPATARO

(6708)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1959.

Dichiarazione di pubblica utilità degli impianti costituenti il microripetitore televisivo di Claut (Udine) della RAI - Radiotelevisione Italiana e di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere relative alla loro sistemazione e funzionamento.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge del 25 giugno 1865, n. 2359, modificata con la legge 18 dicembre 1879, n. 5188;

Visti il regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per la esecuzione delle opere pubbliche, e le successive modificazioni;

Visti gli articoli 180 e seguenti del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 31 della Convenzione con la RAI - Radiotelevisione Italiana 26 gennaio 1952, n. 180;

Vista la domanda in data 22 ottobre 1959, con la quale la RAI Radiotelevisione Italiana chiede che vengano dichiarati di pubblica utilità gli impianti costituenti il microripetitore TV di Claut (Udine) e che inoltre vengano dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili le opere relative alla costruzione di detto impianto;

Visto ed approvato il progetto tecnico con i relativi allegati, facente parte integrante del presente decreto:

Considerati il carattere di pubblico interesse e di pubblica utilità degli impianti di cui trattasi e la assoluta necessità ed urgenza di assicurare il funzionamento del servizio di radiodiffusione;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

1) Gli impianti costituenti il microripetitore TV di Claut (Udine) della RAI - Radiotelevisione Italiana sono dichiarati di pubblica utilità. Sono dichiarate, inoltre, di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili le opere relative alla sistemazione ed al funzionamento dei detti impianti.

2) Per la sistemazione degli impianti di cui al precedente articolo e per assicurare il regolare funzionamento dei medesimi, la RAI - Radiotelevisione Italiana

potrà richiedere nei modi di legge ed alle autorità competenti la espropriazione totale o parziale degli immobili contrassegnati con colorazione in rosso nella planimetria allegata e potrà richiedere inoltre la imposizione di servitù e le limitazioni del diritto di proprietà che si renderanno necessarie all'esercizio ed al funzionamento degli impianti.

3) Le espropriazioni e le imposizioni di servitù di cui al presente decreto, come pure le opere relative alla sistemazione degli impianti dovranno essere iniziate entro 350 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto e compiute entro il termine di tre anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 novembre 1959

Il Ministro: SPATARO

(6707)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1959

Sostituzione di un membro effettivo nel Collegio sindacale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 6 del regio decreto 6 luglio 1933, n. 1033, nel testo modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438, concernente la composizione e competenza del Collegio sindacale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto il decreto Ministeriale in data 15 ottobre 1957, relativo alla ricostituzione del Collegio sindacale dello Istituto di cui trattasi;

Vista la nota n. 158039 del 9 novembre 1959, con la quale il Ministero del tesoro comunica il decesso del proprio rappresentante membro effettivo in seno allo Organo di controllo dell'Istituto predetto, dott. Dante Bringiotti, e designa per l'incarico vacante di sindaco effettivo l'ispettore generale dott. Mario D'Alessandria;

Considerata la necessità di provvedere all'integrazione della composizione dell'Organo predetto;

Decreta:

L'ispettore generale dott. Mario D'Alessandria è nominato membro effettivo del Collegio sindacale dello Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in rappresentanza del Ministero del tesoro ed in sostituzione del dott. Dante Bringiotti, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1959

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ZACCAGNINI

Il Ministro per il tesoro
TAMBRONI

(6633)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Tissi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 2 settembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 1959, registro n. 27 Interno, foglio n. 338, il comune di Tissi (Sassari) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3 560 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(6733)

Autorizzazione al comune di Lentini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 28 luglio 1959, registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 1959, registro n. 27 Interno, foglio n. 342, il comune di Lentini (Siracusa), è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28 900 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(6716)

Autorizzazione al comune di Cassaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 28 luglio 1959, registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 1959, registro n. 27 Interno, foglio n. 341, il comune di Cassaro (Siracusa) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1 840 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(6717)

Autorizzazione al comune di Floridia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 28 luglio 1959, registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 1959 registro n. 27 Interno, foglio n. 343, il comune di Floridia (Siracusa) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4 890 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(6718)

Autorizzazione al comune di Buscemi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 28 luglio 1959, registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 1959 registro n. 27 Interno, foglio n. 340, il comune di Buscemi (Siracusa) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3 960 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(6719)

Autorizzazione al comune di Chiaramonte Gulfi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 25 luglio 1959, registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 1959, registro n. 27 Interno, foglio n. 337, il comune di Chiaramonte Gulfi (Ragusa) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di lire 6 970 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(6720)

Autorizzazione al comune di Carini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 1° settembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 1959, registro n. 27 Interno, foglio n. 336, il comune di Carini (Palermo) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14 800 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958

(6721)

Autorizzazione al comune di Capaci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 25 luglio 1959, registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 1959, registro n. 27 Interno, foglio n. 335, il comune di Capaci (Palermo) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.410.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(6722)

Autorizzazione al comune di Grammichele ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 28 luglio 1959, registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 1959, registro n. 27 Interno, foglio n. 334, il comune di Grammichele (Catania) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.120.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958

(6723)

Autorizzazione al comune di Castel di Iudica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 28 luglio 1959, registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 1959, registro n. 27 Interno, foglio n. 333, il comune di Castel di Iudica (Catania) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di lire 9.800.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(6724)

Autorizzazione al comune di Camporotondo Etneo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 28 luglio 1959, registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 1959, registro n. 27 Interno, foglio n. 332, il comune di Camporotondo Etneo (Catania) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.300.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(6725)

Autorizzazione al comune di Castelvetrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 28 luglio 1959, registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 1959, registro n. 27 Interno, foglio n. 347, il comune di Castelvetrano (Trapani) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.000.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(6726)

Autorizzazione al comune di Custonaci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 28 luglio 1959, registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 1959, registro n. 27 Interno, foglio n. 348, il comune di Custonaci (Trapani) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.749.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(6727)

Autorizzazione al comune di Gibellina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 28 luglio 1959, registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 1959, registro n. 27 Interno, foglio n. 349, il comune di Gibellina (Trapani) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.230.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(6728)

Autorizzazione al comune di Pantelleria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 28 luglio 1959, registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 1959, registro n. 27 Interno, foglio n. 350, il comune di Pantelleria (Trapani) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.625.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(6729)

Autorizzazione al comune di Poggioreale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 28 luglio 1959, registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 1959, registro n. 27 Interno, foglio n. 344, il comune di Poggioreale (Trapani) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.430.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958

(6730)

Autorizzazione al comune di Valderice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 28 luglio 1959, registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 1959, registro n. 27 Interno, foglio n. 345, il comune di Valderice (Trapani) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.870.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(6731)

Autorizzazione al comune di Alcamo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 1° settembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 1959, registro n. 27 Interno, foglio n. 346, il comune di Alcamo (Trapani) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 180.500.000. per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(6732)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministro per il commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche autorizzate a fungere da agenzie di questa, con la seguente circolare:

n. A-113 Accordo italo-turco relativo alle modalità tecniche di applicazione dell'Accordo sui debiti commerciali turchi firmato a Parigi l'11 maggio 1959.

(6743)

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione all'Amministrazione dell'Ospedale civile di Mestre ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'Ospedale stesso.

Con decreto in data 28 novembre 1959, n. 300.7.3.88.4.1583 del Ministero della sanità di concerto con il Ministero della pubblica istruzione, l'Amministrazione dell'ospedale civile di Mestre viene autorizzata ad istituire, in base alla legge 29 ottobre 1954, n. 1046, una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'Ospedale stesso.

(6710)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 284

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 dicembre 1959

1 Dollaro USA	621,35
1 Dollaro canadese	652,937
1 Franco svizzero	44,11
1 Corona danese	90,02
1 Corona norvegese	86,985
1 Corona svedese	119,932
1 Fiorino olandese	164,685
1 Franco belga	12,424
100 Franchi francesi	126,725
1 Lira sterlina	1739,187
1 Marco germanico	148,965
1 Scellino austriaco	23,94

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Riforma dello statuto dell'Opera pia « Fondazione borsa di studio Luigi di Savoia »

Nella riunione del Consiglio di amministrazione dell'Opera pia « Fondazione borsa di studio Luigi di Savoia » tenutasi in data 29 novembre 1956, si è deliberato di aggiornare lo statuto sociale, approvato con regio decreto 28 giugno 1934, tenendosi conto della nuova struttura dello Stato italiano, della creazione del Ministero della marina mercantile e dell'erogazione in data 16 gennaio 1950, della somma di lire 1 821 000 da parte delle Società Finmare - Italia, Tirrenia, Adriatica e Lloyd Triestino

Si è altresì deciso di ampliare il fine sociale nel senso di concedere borse di studio in favore di allievi di istituti nautici, figli di marittimi, per corsi estivi di istruzione, nella ipotesi che siano andati deserti i concorsi per l'ammissione alle borse di studio stesse dei giovani studenti, figli di marittimi, per il conseguimento di un titolo presso l'Accademia navale di Livorno, fine questo primario della Fondazione.

(6746)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Diario delle prove di esame del concorso a cinquantanove posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri.

Le prove di esame del concorso a cinquantanove posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri, bandito con decreto Ministeriale 23 giugno 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 56 del 6 marzo 1959, avranno luogo in Roma, nelle seguenti sedi:

Prove scritte

Ministero difesa-Aeronautica - Caserma « Romagnoli », Circolo sottufficiali 3ª Z A T, via Pietro Gobetti, 6-A.

Prove pratiche:

Facoltà di economia e commercio - Istituto di merceologia dell'Università di Roma, piazza Fontanella Borghese, 9

Lunedì 11 gennaio 1960.

meccanica razionale (prova scritta per le categorie ingegneri aeronautici, edili, radioelettricisti, di armamento),

analisi qualitativa (prova pratica per la categoria ingegneri chimici),

matematica (prova scritta per la categoria geofisici).

Martedì 12 gennaio 1960

meccanica applicata alle macchine (prova scritta per la categoria ingegneri aeronautici e di armamento),

meccanica applicata alle costruzioni (prova scritta per la categoria ingegneri edili),

elettrotecnica (prova scritta per la categoria ingegneri radioelettricisti),

analisi quantitativa (prova pratica per la categoria ingegneri chimici),

fisica (prova scritta per la categoria geofisici)

Mercoledì 13 gennaio 1960

macchine termiche e idrauliche (prova scritta per la categoria ingegneri aeronautici e di armamento),

costruzioni civili (prova scritta per la categoria ingegneri edili),

impianti e macchine elettriche (prova scritta per la categoria ingegneri radioelettricisti),

chimica generale (prova scritta per la categoria ingegneri chimici);

meccanica (prova scritta per la categoria geofisici).

Giovedì 14 gennaio 1960

prova scritta, facoltativa, di lingue estere

I candidati ammessi al concorso dovranno presentarsi nelle sedi predette non oltre le ore 8 di ciascun giorno, muniti dei prescritti documenti di identificazione.

(6752)

PREFETTURA DI VICENZA

Costituzione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di medico ed ostetrica condotta vacanti nella provincia di Vicenza al 30 novembre 1958.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Visto il bando di concorso a posti di medico ed ostetrica condotti vacanti in provincia di Vicenza al 30 novembre 1958, di cui all'avviso pari numero del 31 gennaio 1959,

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n 1265 ed il regolamento sui concorsi sanitari 11 marzo 1935, n 281, e successive modificazioni,

Viste le designazioni degli enti interessati;

Decreta

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi indicati in premessa sono così costituite.

a) *Concorso medici condotti*:

Presidente·

Degli Albizzi dott Vittorio, vice prefetto.

Componenti.

Bontempo dott Giacomo, medico provinciale;

Foffani prof Guglielmo, primario medico dell'Ospedale civile di Vicenza,

Marchetto prof Gianni, primario chirurgo dell'Ospedale civile di Marostica,

Perinelli dott Mario, medico condotto del comune di Vicenza

Segretario:

Urso dott Elio, funzionario di prefettura.

b) *Concorso ostetriche condotte*:

Presidente.

Degli Albizzi dott. Vittorio, vice prefetto.

Componenti:

Bontempo dott Giacomo, medico provinciale;

Leopardi dott Giuseppe, primario ostetrico dell'Ospedale civile di Thiene,

Curone dott Aldo, primario ostetrico dell'Ospedale civile di Lonigo,

Rebecca Carmela, ostetrica condotta del comune di Sarcedo

Segretario·

Cimmi dott. Roberto, funzionario della prefettura

Le Commissioni inizieranno i lavori dopo un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

Vicenza, addì 26 novembre 1959

Il prefetto. NICOSIA

(6670)

PELLINARI UMBERTO *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G C.